



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA

L'archeologia è anzitutto una professione e svolgerla richiede etica, responsabilità e competenza professionale. Tuttavia, l'archeologia è anche ricerca scientifica e quindi, soprattutto nel caso di scavi archeologici, una particolare responsabilità risiede nel progettare e condurre attività che aumenteranno la nostra conoscenza del passato e che potranno contribuire allo sviluppo di nuove teorie, metodi o tecniche per l'interpretazione dei dati archeologici. L'archeologia, da ultimo ma non per importanza, è un servizio per la società che risponde al bisogno di conservare e coltivare la memoria collettiva e questo specifico ruolo è probabilmente quello che richiede una maggiore responsabilità etica e sociale, come sarà dettagliato nei paragrafi che seguono. Qualunque sia il quadro in cui si opera, naturalmente, l'attività deve sempre mirare al minimo impatto sulla risorsa archeologica, sia essa costituita da edificio, da materiali mobili o collezioni di manufatti oppure da depositi stratificati o siti archeologici.

I principi fondamentali e le regole di condotta che gli archeologi membri dell'Associazione Nazionale Archeologi si impegnano a seguire sono fissati dal presente Codice Deontologico. Tali principi valgono in particolare nell'adempimento delle diverse attività professionali, nei confronti del patrimonio archeologico, della collettività, dei committenti e dei colleghi. Per tale ragione il Codice è indirizzato soprattutto a chi opera nel settore dell'archeologia professionale, ma alcune sezioni sono rivolte in parte o in tutto ad archeologi che operano in cornici di altro genere (formazione, ricerca, tutela, amministrazione del patrimonio culturale)

Ogni archeologo è responsabile del proprio comportamento individuale di fronte alla collettività, all'Associazione e alla propria coscienza, ed ha il diritto e il dovere etico di rifiutarsi di mettere in atto azioni, da chiunque chieste o pretese, che a suo giudizio danneggino o mettano a repentaglio il patrimonio archeologico e culturale, o che ne pregiudichino la tutela, la conoscenza e la fruizione, o che violino le norme del presente Codice Deontologico.



L'archeologo riconosce che in ultima istanza la legittimazione della propria attività risiede nel suo rapporto con la società in generale e con le comunità territoriali in particolare e che di conseguenza è a questi che deve rivolgersi l'essenza del proprio lavoro.

Le disposizioni del presente Codice Deontologico si applicano a ciascun socio dell'Associazione Nazionale Archeologi sia che svolga la sua attività in Italia sia che lo faccia all'estero. Ciascuno di essi (d'ora in poi "archeologo") si impegna a rispettare e a far rispettare il presente Codice Deontologico.

Definizioni

Per archeologia commerciale si intende una attività di servizi tecnico-professionali svolti in forma di ditta individuale o di vera e propria impresa ed erogati al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal rilascio di una autorizzazione per la realizzazione di un'opera privata o pubblica

Per archeologia professionale o libero-professionale si intende una attività di servizio o consulenza svolta sotto forma libero-professionale singola o associata, non necessariamente in un contesto di archeologia commerciale

Per attività di ricerca si intende qualsiasi attività di indagine archeologica in qualsiasi quadro essa venga svolta in quanto l'elemento euristico è intrinseco in qualunque operazione di questo tipo. Alcune attività vengono svolte come fine precipuo da Enti istituzionalmente preposti alla ricerca, altre sono conseguenze di attività di tutela prevalentemente in un quadro di archeologia commerciale. Tutte sono accomunate dall'acquisizione di conoscenze rilevanti sul passato anche in presenza di evidenza negativa.

Per ente di tutela si intende l'ente preposto al controllo della correttezza delle operazioni di archeologia sia sotto il profilo autorizzativo sia sotto quello tecnico scientifico. In molti casi esso assume formalmente anche la direzione scientifica, in forza delle norme in materia di Beni Culturali e ciò suscita delle questioni specifiche nel rapporto fra le parti interessate

Per valorizzazione si intende l'insieme delle attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso incrementandone la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore.



Per gestione si intende l'insieme del ciclo dell'archeologia, dalla diagnostica e dalle attività preventive fino alla disseminazione dei risultati e si considera un insieme unico indivisibile. Un suo sotto-insieme è però costituito dalla gestione come definita dall'art. 115 del Codice dei Beni culturali

Per committente si intende il soggetto che commissiona le attività di archeologia assumendone gli oneri. In un quadro di archeologia commerciale il ruolo è svolto nei lavori pubblici in prima istanza dalle stazioni appaltanti e in subordine da general contractors o soggetti che assumono l'esecuzione lavori in appalto e in quelli privato essenzialmente dal costruttore.

Art. 1: Doveri nei rapporti con l'Associazione

L'adesione all'Associazione Nazionale Archeologi comporta il rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dei suoi organi. Comporta l'impegno alla correttezza nei confronti dell'Associazione e degli altri soci e l'assunzione di un comportamento sempre leale e trasparente. Specialmente importante sarà la condotta nei confronti di soggetti esterni all'Associazione in modo da non ledere il prestigio e la rispettabilità della stessa.

1.1. L'archeologo è tenuto a segnalare all'Associazione Nazionale Archeologi tutte le violazioni del presente Codice Deontologico, nonché l'uso abusivo del titolo di archeologo e l'esercizio abusivo della professione, di cui sia venuto a conoscenza.

1.2. I Soci che a qualsiasi titolo ricoprono ruoli di responsabilità all'interno di Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Università, Enti locali, Imprese etc. e che contestualmente ricoprono cariche o incarichi all'interno dell'Associazione, sono tenuti ad impegnarsi attivamente e a vigilare affinché vengano applicate agli archeologi condizioni lavorative eque e forme contrattuali congrue ed appropriate; a non avvalersi del proprio ruolo per esercitare pressioni al fine di condizionare indebitamente la linea dell'Associazione; a vigilare affinché gli istituti di pertinenza non si avvalgano di prestazioni professionali degli archeologi gratuite o comunque non retribuite secondo gli standard stabiliti dall'Associazione.

1.3. Ogni archeologo socio dell'Associazione Nazionale Archeologi deve informare la propria condotta in maniera tale da non gettare discredito sull'archeologia in quanto tale e sull'Associazione.

1.4 Se convocato dal Presidente, dal Direttivo o da organi da essi delegati, il Socio ha l'obbligo di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli vengono richiesti.



Art. 2: Doveri verso il patrimonio archeologico

Gli archeologi soci dell'Associazione Nazionale Archeologi riconoscono che il patrimonio archeologico, come definito dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'Art.1 della Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio archeologico del 1992, è un bene comune patrimonio dell'Umanità ed in quanto tale va tutelato, conservato e gestito in modo da consentirne il diritto alla conoscenza e alla fruizione da parte della collettività e delle generazioni future. Essi riconoscono anche il ruolo delle collettività locali in relazione al patrimonio stesso e al suo riconoscimento come valore.

2.1. Ogni archeologo, a prescindere dal suo ruolo e dalla sua condizione lavorativa, ha nei confronti della collettività una personale responsabilità morale verso il patrimonio archeologico e culturale, la sua conservazione, conoscenza e trasmissione alle generazioni future, e si impegna a farlo con ogni sforzo e mezzo legale nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, della Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio archeologico, delle altre Convenzioni internazionali e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2.2. Specificità professionale dell'archeologo è la sua capacità di leggere, interpretare, diffondere e divulgare i dati archeologici. L'archeologo è anche colui in grado di comprendere e gestire oltre ai singoli segmenti, l'intero ciclo di vita del dato archeologico. Gli archeologi pertanto sono professionisti della ricerca, della tutela, della conservazione, dell'organizzazione, della gestione, della divulgazione, della fruizione e della valorizzazione del patrimonio archeologico a beneficio dell'intera società.

2.3. Nello specifico l'archeologo si occupa di:

- a. studio, ricerca, tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio e dei beni archeologici;
- b. individuazione, ricognizione e rilievo di siti di interesse archeologico;
- c. individuazione della natura, provenienza e rilevanza del patrimonio e dei beni archeologici;
- d. progettazione, direzione e collaudo di interventi di natura archeologica;
- e. ordinamento, cura e direzione di mostre, musei e parchi archeologici;
- f. funzioni di perito e di arbitro.



2.4. L'archeologo condanna e si impegna a contrastare e a segnalare alle autorità competenti, alla magistratura e alle forze dell'ordine ogni attività collegata allo scavo clandestino, al commercio illegale di reperti archeologici e opere d'arte, e ad ogni altra azione che possa ledere o minacciare il patrimonio archeologico e culturale.

2.5. Ogni archeologo, in nome della responsabilità morale di ciascuno nei confronti del patrimonio archeologico e culturale, della sua tutela e trasmissione alle generazioni future, ha il dovere etico di denunciare in primo luogo alle autorità ed istituzioni competenti e, ove ciò si riveli inefficace, in secondo luogo ai media e all'opinione pubblica le situazioni, i comportamenti e le pratiche da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato che mettano a repentaglio il patrimonio archeologico e culturale.

2.6. Il comportamento dell'archeologo sia nello svolgimento delle sue funzioni che al di fuori dell'esercizio della professione deve essere consono al decoro e alla dignità professionale nonché rispettoso della Costituzione Italiana e della legislazione vigente.

Art. 3: Doveri professionali dell'archeologo

I doveri professionali dell'archeologo sono indipendenti dal ruolo che l'archeologo svolge, sebbene in alcuni contesti sorgano delle circostanze specifiche che fanno nascere obblighi specifici.

3.1. L'archeologo si impegna a rispettare i principi sanciti dal Codice Deontologico per la propria condotta ed in particolare per tutte le prestazioni professionali esercitate sia saltuariamente che in continuità, in forma autonoma o associata, nonché societaria o dipendente.

3.2. Quando opera in un quadro libero-professionale o comunque in un contesto di archeologia commerciale l'archeologo assume alcuni particolari obblighi rispetto ai quali la sua condotta dovrà essere particolarmente rigorosa soprattutto dal punto di vista dell'etica professionale.

3.3. Per fare ciò, l'archeologo nello svolgimento della sua attività si impegna a garantire i massimi standard professionali possibili ed è personalmente responsabile del proprio operato nei riguardi del committente e nei riguardi della collettività.

3.4. L'archeologo è responsabile in prima persona dell'attività svolta, è tenuto a chiarire i limiti di tale responsabilità, e sottoscrive solo le prestazioni professionali personalmente svolte, coordinate o dirette.



3.5. L'archeologo nello svolgimento della sua attività si avvale delle conoscenze e competenze teoriche, metodologiche, tecnico-scientifiche e professionali in suo possesso, impegnandosi a migliorarle aggiornandosi costantemente.

3.6. L'archeologo non accetta incarichi per i quali ritenga di non avere competenze o strumenti adeguati all'adempimento degli impegni da assumere.

3.7. È preciso dovere professionale dell'archeologo astenersi dall'accettare condizioni di lavoro e tariffe tali da ledere la dignità professionale propria e dell'intera categoria.

3.8. L'archeologo, anche in qualità di socio o collaboratore di Società, Cooperative, Enti Pubblici o Associazioni professionali, si adopera affinché l'operato delle stesse, nonché i relativi statuti e regolamenti, siano conformi ai principi del presente Codice Deontologico.

3.9. L'archeologo non svolge prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che non hanno i requisiti e le competenze per poterle svolgere o in circostanze tali da violare le norme del presente Codice Deontologico.

3.10. L'archeologo adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico e quando il proprio interesse o quello del committente possano contrastare con i suoi doveri professionali.

3.11. L'archeologo denuncia all'Associazione Nazionale Archeologi ogni tentativo che gli venga imposto di comportamenti non conformi al Codice Deontologico da qualunque parte provenga, affidando all'Associazione Nazionale Archeologi la tutela del proprio diritto a resistere a tali imposizioni.

Art. 4: Doveri nei rapporti con la Committenza

Sottoscrivendo un contratto con un committente, l'archeologo si impegna a curare gli interessi di quest'ultimo anche se talvolta essi possono essere parzialmente in contrasto con le dirette esigenze di conservazione del patrimonio archeologico sotto qualsiasi forma. Poiché quindi il suo compito sarà quello di permettere di condurre a buon fine i progetti nel pieno rispetto della legge, l'incarico ricevuto sarà quindi un rapporto di natura fiduciaria e deve essere pertanto improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.



4.1. L'archeologo deve assicurarsi di operare in un contesto giuridico chiaro e all'interno di esso fornire al committente il miglior parere possibile nel rispetto delle leggi in materia di tutela e delle esigenze di conservazione del patrimonio archeologico

4.2. Allo stesso tempo le relazioni con l'ente preposto al controllo devono essere caratterizzate da lealtà, chiarezza e correttezza, senza però mai tradire il mandato del committente.

4.3. L'archeologo, fatta salva l'assoluta priorità della tutela e della documentazione del patrimonio archeologico, non deve dunque porre ostacoli preconcepi, fittizi ed estranei ad una mera valutazione scientifica agli interventi sul territorio per la realizzazione di opere pubbliche o private facendo sempre presenti, in ogni contesto, le esigenze di natura pratica della committenza. Allo stesso tempo dovrà assicurarsi che l'evidenza archeologica non venga ingiustificatamente occultata o addirittura distrutta per ragioni economiche

4.4. L'archeologo deve definire preventivamente e chiaramente con il committente e con l'ente preposto al controllo o alla direzione scientifica della propria attività, i contenuti, i termini e i tempi dell'incarico professionale conferitogli.

4.5. L'archeologo è tenuto al segreto professionale e non deve operare in modo da pregiudicare alcuna delle parti interessate dalla propria attività.

Art. 5: Doveri nei rapporti con i colleghi e con gli appartenenti ad altre professioni

Nel corso della sua attività l'archeologo si trova di norma a collaborare con colleghi e con appartenenti ad altre professioni, nonché a lavoratori con svariate mansioni a tutti i livelli. È dunque essenziale che l'archeologo si attenga ad un comportamento adeguato ad ognuna delle circostanze che si presenteranno, circostanze che possono essere molto diverse fra loro.

5.1. Ogni archeologo nel collaborare con altri archeologi e con qualsiasi altro collega e compagno di lavoro, si impegna ad improntare i rapporti professionali sulla massima lealtà e correttezza, rifiutando e contrastando all'interno del proprio ambiente di lavoro ogni forma di disagio e discriminazione sociale, politica, etnica, religiosa, di sesso ed età, anche allo scopo di affermare i principi di trasparenza, pari opportunità, merito ed una cultura ed identità professionale comune, pur nei differenti settori in cui si articola la professione di archeologo.



5.2. In qualsiasi contesto lavorativo, l'archeologo deve assicurarsi di aver chiara la struttura dei ruoli e delle responsabilità, le relazioni tra tali ruoli e la propria posizione all'interno di essi

5.3. L'archeologo si impegna a collaborare in particolare con i colleghi più giovani e/o meno esperti, mostrandosi disponibile a contribuire fattivamente alla loro formazione e crescita professionale, anche attraverso attività di tutorato o tirocinio.

5.4. Lealtà e correttezza devono essere garantite e pretese anche nei confronti delle altre figure professionali la cui attività ha connessione con la professione di archeologo.

5.6. L'archeologo si impegna a non applicare tariffe a ribasso tali da svilire la figura professionale dell'archeologo, ledendo la dignità propria e dell'intera categoria e danneggiando le opportunità dei colleghi come effetto della concorrenza commerciale.

5.7. L'archeologo svolge l'incarico assunto il più possibile sotto la sua diretta responsabilità, per quanto gli è consentito dal suo ruolo in quel contesto, evitando lo sfruttamento dell'altrui lavoro, intellettuale e non, nonché ogni forma di subappalto se non specificamente consentito ed esplicitamente pattuito.

5.8. L'archeologo deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare l'Associazione Nazionale Archeologi ed attenersi alle disposizioni ricevute.

5.9. L'archeologo che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, prima di accettarlo è tenuto a verificare che la committenza abbia effettivamente e legittimamente esonerato i precedenti incaricati. Deve anche assicurarsi, nei limiti del possibile, che non vi siano state ingerenze da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale e impegnarsi a denunciarli all'Associazione Nazionale Archeologi, ove ciò non costituisca più grave reato.

5.10. L'archeologo si impegna a non ricorrere a mezzi sleali per ottenere incarichi professionali ed in particolare a non:

- a) esaltare le proprie qualità denigrando quelle altrui;
- b) millantare titoli e competenze professionali non effettivamente possedute;
- c) promettere o fornire vantaggi o benefici esterni al rapporto professionale;



- d) partecipare a concorsi o a bandi di gara le cui condizioni siano giudicate dall'Associazione Nazionale Archeologi pregiudizievoli ai diritti o alla dignità professionale della categoria;
- e) partecipare a concorsi o a bandi di affidamento d'incarichi quando vi siano condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- f) sottomettersi a richieste della committenza che siano tali da contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti nonché il presente Codice Deontologico.

5.11. In alcun modo l'archeologo deve assumere comportamenti lesivi di qualsiasi forma di proprietà intellettuale come meglio specificato appresso, ma allo stesso tempo salvo specifiche obbligazioni legali non deve impedire ad altri colleghi l'accesso a fonti, documenti e materiali.

Art. 6: Doveri nei rapporti con gli Enti di tutela

Ogni archeologo deve conoscere e rispettare tutte le norme in materia di tutela del patrimonio culturale. Particolare attenzione sarà dovuta ai rapporti con gli Enti di tutela cui è affidato il controllo del rispetto della legge.

6.1. In un Quadro di archeologia commerciale l'archeologo dovrà sempre tenere conto che la propria azione nell'interesse della committenza si svolge all'interno del perimetro definito dalla legge.

6.2. Egli in particolare dovrà evitare di fare o subire pressioni indebite da parte di chicchessia che vadano non solo a violare le leggi vigenti ma anche a compromettere la chiarezza dei rapporti, la correttezza e la fiducia. In tal caso l'archeologo dovrà immediatamente sporgere denuncia all'autorità giudiziaria

6.3. Egli dovrà anche evitare nella maniera più assoluta di assumere atteggiamenti volti a occultare o minimizzare la presenza di evidenze archeologiche allo scopo di influenzare la valutazione dell'Ente di tutela favorendo indebitamente la committenza

6.4. Allo stesso modo non dovrà in alcun modo esagerare le proprie valutazioni in merito alla presenza di evidenze archeologiche in modo da ottenere indebiti vantaggi professionali od economici

6.5. Dovrà rispettare sempre le decisioni dell'Ente di tutela eventualmente riservando alle sole sedi opportune definite dalla legge eventuali azioni di ricorso



6.6. Dovrà infine impegnarsi per primo, nell'interesse del suo ruolo, a mantenere una chiarezza di rapporti tra le parti interessate e a favorire un clima sereno e fattivo nelle relazioni fra committente ed Ente di tutela

Art. 7: Doveri nei rapporti con la Collettività

Qualsiasi ruolo ricopra, l'archeologo deve essere sempre consapevole che la sua attività ha per oggetto dei beni di interesse pubblico siano essi di proprietà pubblica o privati. Di conseguenza il principale interlocutore del suo lavoro è la collettività nel suo complesso eventualmente articolata in comunità locali. In tale quadro egli dovrà riservare una specifica attenzione agli interessi delle cosiddette "comunità patrimoniali" come definite dalla Convenzione di Faro. In particolare, qualunque sia il suo ruolo (professionista, ricercatore, accademico, funzionario pubblico, impresa commerciale), dovrà rispettare le istanze locali volte a valorizzare aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano sostenere e trasmettere alle generazioni future. In caso di situazioni conflittuali dovrà mantenere un atteggiamento obiettivo pur tenendo ferme le proprie convinzioni etiche.

7.1. Se incaricato formalmente da una parte in causa, egli dovrà limitare la propria azione all'aspetto tecnico-scientifico tenendo ben distinto il proprio impegno civile dalla propria attività professionale eventualmente rinunciando all'incarico qualora ciò non fosse ragionevolmente possibile.

7.2 Se la sua attività è svolta su incarico di committenti di opere di trasformazione del territorio dovrà svolgere il proprio incarico tenendo fede ai rapporti con la committenza nei termini sopra esposti rinunciando all'incarico se tale ruolo risultasse incompatibile con le proprie convinzioni etiche o civili, fatte salve più gravi violazioni di principi giuridici o etici

7.3 Se la sua attività è svolta su incarico di una collettività territoriale egli non dovrà comunque mai avallare in modo acritico interpretazioni esagerate o irrealistiche delle evidenze archeologiche non suffragate da prove scientifiche o da teorie consolidate. Allo stesso tempo dovrà rispettare e armonizzare le esigenze di multivocalità espresse dalla stessa comunità locale

7.4 Se la sua attività si svolge invece in rappresentanza di un Ente di tutela egli non dovrà utilizzare le proprie prerogative per scopi politici o per indebite pressioni su comunità o amministrazioni locali, fatte salve più gravi violazioni di principi giuridici o etici



7.5 Se la sua attività si svolge per un ente di ricerca e/o formazione egli dovrà improntare la sua azione ad un principio di rigore e terzietà scientifica, senza abdicare alle proprie convinzioni etiche e al proprio impegno civile e tenendo presente la delicatezza del proprio ruolo in un quadro di formazione universitaria e fatti salvi i principi etici generali richiesti dai codici della propria istituzione di appartenenza

7.6. Tutti gli archeologi a qualsiasi titolo operino sono tenuti sempre a dimostrare alle comunità territoriali e, specialmente in caso di archeologia commerciale, a tutte le parti per qualsiasi motivo interessate alle attività come portatori di interessi I benefici della propria attività per lo sviluppo locale e per una migliore qualità dell'ambiente e della vita

7.7. Nel corso della propria attività, l'archeologo, qualunque ruolo ricopra, deve tenere presente le esigenze del patrimonio culturale nel suo complesso e che, in caso di conflitto tra diverse istanze, quelle del patrimonio archeologico non sono aprioristicamente da privilegiare

7.8. L'archeologo non dovrà dimenticare il valore strategico del patrimonio culturale e la funzione cruciale che esso può svolgere nei conflitti locali, in particolare quando il contrasto riguarda il rapporto fra sviluppo economico e conservazione del patrimonio.

7.9. In ogni caso e a qualunque titolo egli operi non dovrà prestarsi a forzature per motivi ideologici, nazionalistici, politici, commerciali, mediatici né per qualsiasi altro motivo

7.10. È altresì suo dovere ricordare che la propria lettura, per quanto obiettiva, è solo una delle interpretazioni possibili

7.11. L'archeologo, specialmente nell'esercizio della professione, consapevole del valore della diversità culturale, deve tenere una condotta rispettosa della cultura del territorio in cui opera. Nelle aree del mondo in cui tali questioni assumono rilevanza, egli deve rispettare sempre usi, tradizioni e religioni del Paese in cui si trova. Egli deve porre massima cura nel non urtare le diverse sensibilità culturali e religiose nei confronti dei reperti del passato ed in particolare nei confronti dei resti umani, verso i quali, al di là delle proprie personali idee religiose, ha il dovere di mantenere sempre un atteggiamento di rispettoso contegno.

7.12. L'archeologo, consapevole del ruolo e della responsabilità culturale e sociale della propria professione, nello svolgimento delle proprie attività si impegna a produrre con il proprio lavoro effetti



positivi per la collettività, a conciliare soprattutto in relazione alla ragionevolezza della tempistica delle ricerche e degli scavi le esigenze della tutela e le necessità della collettività, a ridurre al minimo l'impatto ambientale e in generale a tener conto delle implicazioni sociali del proprio operato.

7.13. È dovere dell'archeologo rendere partecipe la collettività degli obiettivi, dei metodi e dei risultati delle ricerche da lui condotte in un tempo ragionevolmente breve. Solo eccezionalmente per ragioni imprescindibili di tutela i dati possono non essere divulgati subito.

7.14. L'archeologo, nonché le Società, le Cooperative, gli Enti Pubblici, le Università e le Associazioni professionali operanti nel settore, possono pubblicizzare i servizi professionali in grado di svolgere per conto del committente, a condizione che tali comunicazioni:

- a) esprimano contenuti accurati e veritieri;
- b) non contengano dichiarazioni di superiorità o critiche nei confronti dei servizi professionali forniti da altri soggetti;
- c) non contengano, riguardo ai compensi, riferimenti e confronti con onorari e spese dei servizi professionali forniti da altri soggetti;
- d) non contengano i nominativi dei clienti senza avere avuto da essi la relativa autorizzazione o in violazione della normativa vigente sulla privacy;
- e) non contengano informazioni parziali o espresse in maniera da generare false convinzioni nei potenziali committenti;
- f) non ledano il decoro della categoria.

Art. 8: Dovere di pubblicazione delle ricerche

La pubblicazione e la disseminazione dei risultati della ricerca archeologica a qualsiasi titolo essa sia stata svolta hanno un ruolo cruciale nel rapporto tra archeologia e società e sono il principale motore del consenso sociale intorno all'attività dell'archeologo. Gli obblighi etici di questa sezione sono dunque particolarmente imporranti

8.1. L'archeologo ha la responsabilità di una adeguata disseminazione dei risultati delle proprie ricerche in un tempo ragionevole. È suo dovere tenere conto di quanti hanno contribuito alla propria attività, riconoscendo i necessari crediti ed evitando qualsiasi forma di indebita appropriazione dei risultati del lavoro altrui.



8.2. Le richieste di colleghi in merito alle ricerche svolte devono sempre essere assecondate se non confliggono con i diritti dei titolari della ricerca alla pubblicazione o con altre responsabilità professionali

8.3. L'archeologo titolare del diritto di studio e pubblicazione di uno scavo o di una qualsivoglia ricerca archeologica, qualora non abbia esercitato fattivamente tale diritto entro il quinto anno dal completamento dello scavo o dall'acquisizione dello stesso o qualora decida spontaneamente di rinunciarvi, si impegna a mettere a disposizione materiali e dati archeologici in proprio possesso agli altri studiosi, in primis agli archeologi coinvolti nella stessa ricerca.

8.4. L'archeologo ha anche l'obbligo di acconsentire a ragionevoli richieste di informazioni dai media

8.5. Ogni archeologo a qualsiasi titolo operi deve impegnarsi affinché le leggi, i regolamenti, i contratti e qualsiasi altro patto formale riducano al minimo i limiti alla diffusione delle informazioni sulle attività legate all'archeologia. Allo stesso tempo deve impegnarsi a promuovere l'utilizzo di tecnologie che facilitino l'accesso ai dati e la loro condivisione

Art. 9: Responsabilità specifiche

Sebbene nella società contemporanea la quasi totalità delle attività legate all'archeologia, sia come attività sul terreno in senso stretto, sia soprattutto intesa come ciclo complessivo, si svolgano al di fuori dei tradizionali ruoli pubblici, alcuni archeologi hanno una funzione chiave legata soprattutto alle attività di tutela e alla formazione accademica con responsabilità particolari e specifiche.

9.1. L'archeologo che ha un ruolo negli Enti di tutela ha lo specifico dovere di svolgere la propria attività secondo un criterio di imparzialità e senza indebite intromissioni nei rapporti contrattuali tra committente e professionista o ditta.

9.2. Poiché la legge italiana gli attribuisce in prima istanza la direzione scientifica, quando l'attività venga svolta in una cornice di archeologia commerciale, egli deve cercare di mantenere il più possibile distinte tali funzioni da quelle di controllo.

9.3. Egli ha anche il dovere limitare il più possibile la propria interferenza nell'attività del professionista o della ditta nel rispetto della rispettiva autonomia professionale anche qualora gli sia affidata la direzione scientifica. Deve esercitare la propria azione di controllo con gli strumenti che la legge gli mette a disposizione applicandoli in modo rigoroso ma equo.



9.4. Allo stesso modo dovrà evitare di imporre limitazioni non strettamente indispensabili alla pubblicazione dei risultati, rispettando sempre i diritti intellettuali di ognuno anche laddove sia loro affidata direttamente o indirettamente la direzione scientifica.

9.5. Nell'ambito delle proprie responsabilità d'ufficio deve impegnarsi a favorire l'accesso ai materiali, ai dati, alla documentazione e agli archivi a quanti ne facciano richiesta fatta salva la tutela della proprietà intellettuale.

9.6. Egli non dovrà in alcun modo esercitare riserve di pubblicazione su materiali e dati, al di là di quanto a lui direttamente pertinente, tenuto anche conto di quanto detto sopra in materia di tempi di pubblicazione

9.7. L'archeologo che ha un ruolo in istituzioni accademiche e di formazione deve svolgere la propria attività con la responsabilità che è dovuta in contesti pedagogici e improntandola a specifici obiettivi di ricerca e formazione. In particolare dovrà astenersi da qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro di studenti e laureandi ed impegnarsi a garantire una equa retribuzione ai suoi collaboratori.

9.8. Allo stesso tempo dovrà impegnarsi affinché l'attività di studenti e laureandi e altre rese gratuitamente a qualsiasi titolo (stage, tirocini ecc.) sia sempre chiaramente legata ad un progetto formativo

9.9. Qualora la sua attività interessi un quadro di c.d. "terza missione" egli dovrà rispettare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e regolamenti sul lavoro nonché dalle specifiche sezioni del presente Codice. In nessun modo dovrà utilizzare la propria posizione e i vantaggi che ne derivano per esercitare forme di concorrenza sleale verso le società commerciali e i professionisti

Art. 10: Incompatibilità nello svolgimento della professione

Fermo restando quanto detto sopra, azioni e comportamenti assolutamente incompatibili con il corretto svolgimento della professione di archeologo in qualsiasi ruolo sono:

a) l'attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione con altri professionisti senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori.

b) l'esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza la necessaria autorizzazione;



- c) l'abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti cariche o ruoli ricoperti per trarre vantaggi per sé e per gli altri;
- d) l'uso improprio della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire direttamente o procurare ad altri incarichi professionali;
- e) la posizione di giudice o arbitro in cui sia interessato un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela, di collaborazione professionale continuativa, o comunque tali da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- f) la partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per ottenere gli incarichi oggetto del medesimo bando o concorso.
- g) operazioni sleali finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale.

Art. 11: Disposizioni finali e revisione del Codice

11.1. L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice Deontologico configura l'abuso o la mancanza nell'esercizio della professione e comunque un comportamento disdicevole al decoro professionale ed è punibile con sanzioni disciplinari, fino al provvedimento di esclusione dall'Associazione Nazionale Archeologi. Il giudizio, come previsto dallo Statuto e nel rispetto delle più ampie garanzie difensive del Socio, è affidato al Collegio dei Probiviri, la cui delibera va ratificata dal Presidente e dal Direttivo Nazionale.

11.2. Il Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi può integrare e modificare il presente Codice Deontologico con delibera a maggioranza.

11.3. Il Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi per esigenze di aggiornamento può integrare e modificare il presente Codice Deontologico con delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri e previo parere favorevole del Presidente e della Segreteria Nazionale, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico e del Collegio dei Probiviri, purché senza stravolgerne lo spirito. La nuova versione va successivamente ratificata dal Congresso Nazionale.

Approvato a Roma, V Congresso Nazionale ANA, 13 aprile 2019.